

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LORENZA BULLO

Seduta del 07/05/2024

FATTO

La parte ricorrente espone di aver concluso in data 9.07.2015 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, finanziamento da rimborsare in 120 rate di euro 220,00 ciascuna – decorrenti dal 1.10.2015 - per complessivi euro 26.400,00.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente a settembre 2019 in corrispondenza della rata n. 48 sulla base di conforme conteggio estintivo.

Previo infruttuoso esperimento della fase di reclamo, la parte ricorrente chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB per una somma complessiva, calcolata con il criterio di proporzionalità lineare, di euro 469,25 in relazione alla voce di costo "spese di istruttoria e vendita", oltre agli interessi legali dal giorno dell'estinzione.

L'intermediario convenuto resiste alla pretesa contro deducendo quanto segue:

- il ricorrente chiede il rimborso di oneri aventi natura *up front*;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la normativa vigente al momento della stipula del contratto prevedeva espressamente la possibilità di distinguere i costi in *up front* e *recurring* nonché l'obbligo di restituire soltanto quest'ultimi in caso di estinzione anticipata;
- la Corte di Giustizia, pronunciandosi sulla causa C-555/21, ha di fatto superato l'orientamento espresso dalla sentenza *Lexitor*.

L'intermediario convenuto chiede, pertanto, il rigetto *in toto* del ricorso per infondatezza delle pretese avanzate.

In sede di repliche, parte ricorrente richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 e sottolinea l'inapplicabilità al caso di specie della sentenza CGUE nella causa n. 555/21.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, estinzione dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Con la riformulazione dell'art. 125sexies del TUB, ad opera della l. n. 106 del 23/07/2021, entrata in vigore il 25/07/2021 il legislatore italiano aveva inteso adeguarsi alla indicazione dei Giudici della Corte di Giustizia Europea (c.d. Sentenza *Lexitor* del 2019), stabilendo l'obbligo del rimborso di tutti i costi del credito (fatta eccezione per l'imposta di bollo) e così superando la distinzione tra i costi istantanei, non rimborsabili, e i costi soggetti a maturazione nel tempo, rimborsabili; il novellato art. 125 sexies del TUB, *tuttavia*, per espressa previsione in esso inserita, stabiliva però che il rimborso di tutti i costi del credito, senza alcuna distinzione di sorta tra quelli soggetti a maturazione nel tempo (c.d. *recurring*) e quelli non soggetti a maturazione nel tempo (c.d. *up front*), *costituiva obbligo solo per i contratti stipulati successivamente alla novella*, mentre per i contratti stipulati in precedenza (come il contratto in oggetto) prevedeva espressamente l'applicazione dell'art. 125 sexies del TUB nella sua antecedente formulazione, nonché l'applicazione delle norme secondarie emesse tempo per tempo a corollario; il Collegio di Coordinamento ABF, con decisione n. 21676 del 15/10/2021 aveva confermato che le nuove prescrizioni legislative, adeguatrici dell'ordinamento nazionale alla Sentenza *Lexitor* del 2019, si applicavano ai soli contratti stipulati a far data dall'entrata in vigore della legge n. 106/2021 e ciò anche nel rispetto di inderogabili principi generali di diritto, quali la certezza del diritto, il legittimo affidamento e l'irretroattività delle nuove disposizioni legislative.

Successivamente è però intervenuta la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale *che ha dichiarato illegittimo l'art. 11-octies*, comma 2, D.L. n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) conv. con l. 106/2021 *nella parte in cui*, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti relativi a *contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021*, limitava il diritto del consumatore a ottenere la riduzione del costo totale del credito ai costi *recurring*, escludendo quelli *up front*.

A seguito della richiamata sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, anche per i contratti di finanziamento come quello in oggetto, sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova dunque applicazione, *ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione*



anticipata, l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

Al riguardo, è orientamento condiviso tra i Collegi quello di voler assicurare continuità all'orientamento già stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza 263/22 della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza "Lexitor", e alle valutazioni già condivise tra gli stessi Collegi. Conseguentemente il quadro regolatorio vigente e applicabile *ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125 sexies TUB, è il seguente, a prescindere dalla data di sottoscrizione del finanziamento:*

- per i costi *recurring*, criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio di rimborso diverso);
- per quelli *up front*, *in assenza di una diversa previsione pattizia*, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Relativamente alle *imposte e oneri erariali*, è orientamento condiviso tra i Collegi (oggi peraltro ribadito anche dal legislatore) che essi costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi; si aggiunga che la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella del recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Restano fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda, domanda presente nel caso di specie; v. C. di Coordinamento 5304/2013) e di non ristorabilità delle spese legali attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

Ciò premesso, codesto Collegio ritiene che, ai fini della soluzione del caso in esame, il contesto come sopra delineato non appare modificato dalla recente entrata in vigore del D.L. n.104/2023, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 che, all'art. 27- rubricato "*Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo*", così recita: "1. *All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».*

Applicando, pertanto, al caso in esame i criteri di rimborso come sopra delineati a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale, criteri confermati, per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, anche dal nuovo art.11 *octies*, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall'art. 27 D.L. n. 104/2023 (L. conv. n. 136/2023), risulta quanto segue:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 316,00 (trecentosedici/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI